

	<p>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARIO BOSCO" LANCIANO <i>Sc. Infanzia "Maria Vittoria" - Sc. Primaria "Eroi Ottobriani" - Sc. Secondaria 1° grado "G. Mazzini"</i> Via Marconi, 1 - 66034 Lanciano (CH) C. F. 90031370696 Tel. 087245284 - Fax 0872728364 Sito web: www.comprendivollanciano.edu.it e-mail: chic840006@istruzione.it PEC: chic840006@pec.istruzione.it</p>	
---	---	---



Allegato n. 2

PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO



ANNO SCOLASTICO 2024/25

DELIBERA N. 9 DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO del 10/12/2024

PREMESSA

Il termine bullismo deriva dalla traduzione letterale del termine “bullying”, parola inglese comunemente usata per caratterizzare il fenomeno delle prepotenze tra i pari in un contesto di gruppo.

Il Bullismo è un fenomeno dilagante caratterizzato da azioni violente e intimidatorie reiterate, esercitate da uno o più bulli su una vittima: un ragazzo è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente, nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da uno o più compagni.

Il bullismo, inoltre, è un fenomeno che riguarda non solo l’interazione del prevaricatore con la vittima, ma tutti gli appartenenti allo stesso gruppo con ruoli diversi; è un comportamento che mira deliberatamente a far del male o danneggiare; spesso è persistente, talvolta dura settimane, mesi e persino anni ed è difficile difendersi per coloro che ne sono vittime.

Il termine cyberbullismo è la manifestazione sulla Rete del fenomeno più ampio e meglio conosciuto come bullismo.

Oggi la tecnologia consente ai bulli di infiltrarsi nelle case delle vittime, di materializzarsi in ogni momento della loro vita, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web tramite Internet.

Il cyberbullismo definisce un insieme di azioni aggressive e intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, realizzate mediante strumenti elettronici (sms, mms, foto, video, email, chat rooms, instant messaging, siti web, telefonate), il cui obiettivo è quello di provocare danni ad un coetaneo incapace di difendersi .

FINALITÀ

L’obiettivo del Regolamento è quello di prevenire e contrastare tutte le forme di bullismo e cyberbullismo che possono presentarsi a scuola.

I fenomeni di bullismo vengono riportati con sempre maggior frequenza dai mass media, anche se per tanto tempo sono stati sottovalutati dagli esperti e dall’opinione pubblica.

Gli atti di bullismo e cyberbullismo sono l’espressione della scarsa tolleranza e della non accettazione verso chi è diverso e le vittime sono sempre più spesso adolescenti su cui gravano stereotipi che scaturiscono da pregiudizi discriminatori.

Scuola e famiglia diventano, quindi, determinanti nella diffusione di un atteggiamento mentale e culturale che consideri la diversità come ricchezza e che educi all’accettazione dell’altro.

La scuola deve mettere in atto misure preventive e di contrasto verso ogni forma di violenza e prevaricazione e la famiglia deve collaborare vigilando il più possibile sui comportamenti dei propri figli.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Costituzione Italiana

- **Art. 2:** i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo si concretizzano in episodi di violenza lesivi dei diritti inviolabili riconosciuti e garantiti all'uomo, in particolare del valore fondamentale della dignità della persona. Può, conseguentemente, essere ricondotto ad un dovere inderogabile di solidarietà sociale l'impegno, nei diversi contesti familiare, scolastico, associativo, diffondere un atteggiamento mentale e culturale rispettoso e accogliente verso gli altri, consapevole dell'importanza della diversità, educativo al senso della comunità e della responsabilità collettiva;
- **Art. 3:** è stato osservato come gli atti di bullismo e di cyberbullismo si configurino sempre più come l'espressione della scarsa tolleranza e della non accettazione verso chi è diverso per etnia, per religione, per caratteristiche psicofisiche, per genere, per identità di genere, per orientamento sessuale e per particolari realtà familiari. L'impegno della Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine sociale ed economico che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, si traduce nel dovere di assumere iniziative ed interventi di contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, in capo a enti quali il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nonché le istituzioni scolastiche, in quanto istituzioni preposte al conseguimento delle finalità educative; gli enti territoriali e i servizi sanitari, in considerazione del prevalente coinvolgimento nel fenomeno del bullismo di soggetti (sia bulli che vittime) che vivono in situazioni di disagio personale e sociale non riconducibili esclusivamente al contesto scolastico;
- **Art. 9:** l'azione di contrasto al cyberbullismo impone approfondimenti sul piano della ricerca scientifica e tecnica, orientati ad incrementare il livello di sicurezza informatica, a diffondere conoscenze tecnologiche, a promuovere comportamenti consapevoli e corretti in Rete;
- **Art. 15:** alcune condotte ascrivibili al cyberbullismo violano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. Vale, in particolare, per la violazione dell'account della posta privata della vittima al fine di trarne informazioni diffuse per danneggiarne la reputazione;
- **Art. 28:** su di esso si fonda la responsabilità penale e civile dei docenti in quanto dipendenti dello Stato. Sulla base del medesimo articolo 28, alla responsabilità dell'insegnante si affianca quella dello Stato nel caso di istituto scolastico statale;
- **Art. 30:** su di esso si fonda la responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti posti in essere dal figlio minore. I genitori sono responsabili per non aver posto in essere azioni correttive del comportamento dei figli, e, più in generale per non avere impartito ai figli un'educazione adeguata (culpa in educando) e per non aver esercitato una vigilanza proporzionata all'età e indirizzata a correggere comportamenti scorretti (culpa in vigilando);
- **Art. 33:** i comportamenti bulli condizionano la libertà di insegnamento dell'arte e della scienza. La scuola è, infatti, il luogo principe di acquisizione delle conoscenze dell'arte e della scienza. E, affinché la scuola possa adempiere al meglio a tale missione, è necessario che essa si configuri - secondo la definizione resa nello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria - come "comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza

sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle posizioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione [...]”;

- **Art. 34:** le violenze inflitte con condotte bulle, in special modo quando mancano persone adulte presso le quali i ragazzi possano trovare protezione, inducono talora all'assenteismo e, nei casi più gravi, all'abbandono scolastico. Ad ogni modo condizionano lo stato psicologico del discente, la sua libertà di apprendimento ed il suo rendimento. Si configura una forma peculiare di violazione della libertà di accesso all'istruzione scolastica ed una lesione sostanziale del diritto allo studio;
- **Art. 38:** come ricordano le Linee di orientamento sopra richiamate, rese dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il bullismo si indirizza non di rado contro i ragazzi con disabilità, in ragione della loro diversità e della loro fragilità fisica, configurando violazione del diritto all'educazione riconosciuto dalla Costituzione agli inabili. Le istituzioni sono chiamate ad esercitare su tali soggetti, in quanto più vulnerabili, una particolare protezione.

[dal Dossier n. 148, Senato della Repubblica, Legislatura 17^a]

Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;

Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;

Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;

Linee di orientamento Miur, aprile 2015, per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo;

D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;

Legge 29 maggio 2017, n. 71 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”;

Nuove linee di orientamento Miur, Ottobre 2017, per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo;

Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo aggiornate con Decreto Ministeriale n.18 del 13/01/2021 e relativa nota, sono un strumento di lavoro per affrontare le problematiche del disagio giovanile che molto spesso si manifesta attraverso episodi di bullismo e cyberbullismo;

NOTA Miur “Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo” per le istituzioni scolastiche di ogni grado, Prot. 482 del 18-02-2021.

CARATTERISTICHE DEL BULLISMO



BULLISMO

Le caratteristiche distintive del fenomeno sono:

- **Intenzionalità** (o pianificazione): Implica un'interazione dinamica e prolungata tra attore e vittima (Farrington, 1993; Olweus1993). L'intenzionalità prevede la messa in atto di comportamenti fisici, verbali o psicologici con lo scopo di offendere l'altro e di arrecargli danno o disagio.
- **Squilibrio di potere**: sebbene il fenomeno del bullismo si manifesti nelle relazioni tra pari, ovvero tra coetanei, vi è un sostanziale squilibrio di forza e potere tra il bullo e la vittima, che spesso, proprio per questa ragione non è in grado di difendersi.
- **Ripetizione o persistenza**: L'interazione bullo-vittima è caratterizzata dalla ripetitività di comportamenti di prepotenza protratti nel tempo.



Esistono diverse tipologie di bullismo:



- **ATTACCO FISICO**: colpi, pugni, strattoni, calci, furto, danneggiamento degli oggetti personali della vittima.



- **ATTACCO VERBALE:** offese, minacce, prese in giro, soprannomi denigratori. 6



- **ATTACCO INDIRETTO DI TIPO PSICOLOGICO:** pettegolezzi, esclusione sociale, diffusione di calunnie.

I PROTAGONISTI DEL BULLISMO

Nel fenomeno del Bullismo si possono identificare diverse figure:

- **Vittima**, chi subisce le prepotenze;
- **Bullo**, chi attua le prepotenze, a volte non le attua direttamente ma si avvale di uno o più gregari;
- **Leader**, figura importante in presenza del bullismo, direttamente perché potrebbe essere proprio il bullo e indirettamente perché la sua presenza in classe può essere determinante, influenzando in maniera positiva o negativa sugli eventi;
- **Gregari**, sono gli amici del bullo, costituiscono con quest'ultimo il branco, tra di loro c'è il braccio destro. A volte è uno di loro a perpetrare le violenze su commissione del bullo, perché il più forte;
- **Sostenitori**, non partecipano direttamente all'azione ma sostengono il bullo, facendo il tifo, applaudendo, sbeffeggiando la vittima;

All'origine di questo comportamento ci possono essere varie motivazioni:

- Antipatia per la vittima
- Desiderio di entrare nelle grazie del bullo
- Coinvolgimento psicologico alla massa o alla situazione

Spettatori neutrali, presenti durante le prepotenze ma non intervengono.

I motivi per cui non intervengono potrebbero essere:

- Indifferenza sociale
- Paura del bullo e del branco
- Mancanza di forza e carisma
- Pur non condividendo i modi del bullo nutrono antipatia per la vittima.

Gli esperti hanno individuato anche una tipologia particolare di bullo, il cosiddetto BULLOVITTIMA. Spesso è un bambino/ragazzo emotivo, irritabile e con difficoltà di controllo

delle emozioni; ha atteggiamenti provocatori, iperattivi e aggressivi di fronte agli attacchi dei compagni. È molto impopolare tra i pari. Proviene da contesti familiari fragili.

Difensori della vittima, si possono contare sulle dita di una mano, possono essere a loro volta deboli, incapaci di intervenire, troppo piccoli rispetto al branco. Nei pochi casi in cui un soggetto carismatico prende le difese della vittima per quest'ultima la vita a scuola può migliorare significativamente. Da sottolineare, inoltre, che spesso a difendere la vittima sono più disponibili gli individui di sesso opposto.

Emarginato violento, pur non essendo direttamente connessa con il bullismo, in alcuni casi, questa figura, a seconda delle situazioni, può diventare sia bullo che vittima di bullismo.

Insegnanti, in presenza di insegnanti attenti e ben formati i casi di bullismo sono rari, purtroppo molto spesso gli insegnanti acutizzano il fenomeno per vari motivi:

- Mancanza di formazione adeguata
- Incapacità di affrontare il problema
- Indifferenza sociale
- Ridimensionamento della problematica
- Stress personale o dalla vita scolastica
- Antipatia per la vittima
- Simpatia per il bullo (vedi carisma del bullo)

Altre figure presenti nella scuola, il personale tecnico, i collaboratori scolastici, il personale assistenziale, persone che in generale bazzicano nella scuola. Spesso non intervengono ritenendo le prevaricazioni semplici contrasti tra bambini o intervengono in maniera errata.

Dirigente scolastico, in genere è interpellato quando ormai i casi sono conclamati o di difficile soluzione. A volte scarica il problema sugli insegnanti, rimproverandoli di non essere competenti. Altre volte si affida a personale titolato come insegnanti, psicologi, pedagogisti, medici o sociologi che non hanno mai studiato il fenomeno in maniera approfondita. Singolare è il fatto che la maggior parte dei dirigenti scolastici affermi con ostentata sicurezza che nella propria scuola non ci siano casi di bullismo.

IL CYBERBULLISMO



Per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo. (Legge 29 maggio 2017 n.71 articolo 1 comma 2)

L'avvento di Internet ha creato indubbiamente nuovo spazio per i processi di socializzazione degli adolescenti che, attraverso di esso, possono esprimersi in un contesto in cui i confini tra realtà virtuale e vita reale risultano non sempre definibili. Sebbene internet per molti ragazzi rappresenti un utile strumento di studio e di ricerca, purtroppo si deve registrare la crescente tendenza verso un uso negativo delle sue potenzialità attraverso l'invio di messaggi insolenti o minacciosi tramite e-mail o chat, commenti denigratori sul conto della vittima e minacce fisiche online, filmati e fotografie umilianti sulle vittime diffusi in rete. Tutte queste forme di attacco sono ripetute nel tempo e sono fatte intenzionalmente per colpire la vittima usando una forma di "bullismo" che in questo caso, rispetto al bullismo tradizionale, si manifesta attraverso la capacità di usare i nuovi mezzi tecnologici in modo rapido e anonimo. Il fenomeno generale del bullismo ha assunto perciò nuove forme tutte riconducibili all'espressione inglese "cyberbullying" che indica appunto l'utilizzo di informazioni elettroniche e dispositivi di comunicazione come e-mail, sms, blogs, siti web, telefoni cellulari per molestare in qualche modo una persona o un gruppo, attraverso attacchi personali talora di criminosa gravità tale da rovinare letteralmente la vita delle vittime.

TIPI DI CYBERBULLISMO

Flaming:

consiste nell'invio di messaggi elettronici, violenti e volgari, allo scopo di suscitare dei conflitti (verbali) all'interno della rete tra due o più contendenti, che si vogliono affrontare o sfidare. Può svolgersi durante le conversazioni che avvengono nelle chat o nei videogiochi interattivi su internet.

Harassment:

consiste nel molestare con parole, comportamenti o azioni, persistenti e ripetute, dirette verso una persona specifica, che possono causare un forte sconforto psichico ed emotivo.

Nella maggioranza dei casi, le molestie personali avvengono tramite canali di comunicazione di massa come e-mail, messaggi, forum, chat e i gruppi di discussione.

Cyberstalking:

si utilizza questo termine per identificare quei comportamenti che, attraverso l'uso degli strumenti di comunicazione di massa, sono atti a perseguire le vittime con diverse molestie, ed hanno lo scopo di infastidirle e molestarle sino a commettere aggressioni molto più violente, anche di tipo fisico.

Denigration:

la denigrazione avviene all'interno della rete o tramite sms, di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo "di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira". Inoltre, per ulteriore umiliazione della vittima, è possibile che il persecutore invii o pubblichi, su diversi siti, delle immagini, fotografie o video, relative alla vittima.

Impersonation:

Il persecutore, se è a conoscenza del nome utente e della password della propria vittima, può inviare dei messaggi, a nome di quest'ultima, ad un'altra persona (il ricevente), che non saprà che i messaggi che gli sono arrivati non sono, in realtà, stati inviati dal proprio conoscente ma, da una terza persona. In casi più estremi, il bullo va a modificare direttamente la password della vittima chiudendogli così l'accesso alla propria mail o account; di conseguenza, il bullo, usando questo metodo di aggressione, ha la possibilità di creare dei problemi o, addirittura, di mettere in pericolo il vero proprietario dell'account.

Tricky Outing:

Il bullo tramite questa strategia entra in contatto con la presunta vittima, scambiando con essa delle informazioni private e intime e, una volta ottenute le informazioni e la fiducia della vittima, il soggetto va a diffonderle tramite mezzi elettronici come internet, sms, ecc.

Exclusion:

Il bullo esclude intenzionalmente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo (ambienti protetti da password) un altro utente. In altri termini, questo tipo di comportamento viene definito "bannare".

Happy slapping:

consiste in una registrazione video durante la quale la vittima viene ripresa mentre subisce diverse forme di violenze, sia psichiche che fisiche con lo scopo di "ridicolizzare, umiliare e svilire la vittima". Le registrazioni vengono effettuate all'insaputa della vittima e le immagini vengono poi pubblicate su internet e visualizzate da altri utenti. Tali aggressioni sono reali ma, qualche volta, anche preparate e quindi recitate dagli stessi ragazzi.

LE RESPONSABILITA'

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità e a tal riguardo si identificano:

a) Culpa del Bullo Minore: il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come "socialmente pericoloso" possono essere previste misure di sicurezza.

b) Culpa in educando e vigilando dei genitori: si applica l'articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in educando e vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minore, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

c) Culpa in vigilando (ma anche in educando ed in organizzando) della Scuola: l'Art.28 della Costituzione Italiana recita che "I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in

violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici.” Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all’Art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”.

La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare “misure preventive” atte a scongiurare situazioni antigiuridiche

Le conseguenze del Bullismo e Cyberbullismo

Le conseguenze del Bullismo e Cyberbullismo a livello fisico e psicologico sono facilmente intuibili: si spazia, dalla vergogna e dall’imbarazzo all’isolamento sociale da parte della vittima, senza tralasciare eventuali manifestazioni depressive, attacchi di panico, autolesionismo o, in casi estremi, i tentativi di suicidio, oppure suicidi.

Il bullismo e il cyberbullismo genera pertanto ferite inguaribili, dato che tale fenomeno tende ad autoalimentarsi, divenendo per la stessa vittima impossibile da controllare e arginare.

Può iniziare come una sorta di gioco per poi degenerare, provocando differenti tipologie di vittime e rappresentando in tal modo una vera e propria piaga sociale, questo poiché per l’adolescente è spesso difficile rendersi conto di quale sia il confine tra un semplice scherzo, la violazione della privacy e una molestia a tutti gli effetti.

Diviene dunque fondamentale che scuola e famiglia si occupino di educare i giovani a un uso consapevole della rete internet e dei mezzi di comunicazione digitale, informando preventivamente su quelli che possono esserne i rischi e le minacce.

Come la scuola può intervenire efficacemente

Giovani e adolescenti utilizzano social media e smartphone prevalentemente al di fuori dall’orario scolastico, la scuola può e deve comunque intervenire, facendo informazione e soprattutto prevenzione, in modo tale da ridurre le opportunità di malessere conseguenze di tale “piaga”.

In primo luogo si deve fornire aiuto ai giovani che presentano difficoltà, intervenendo attivamente.

In secondo luogo, la scuola ha il compito di sensibilizzare e informare adolescenti e genitori su quelli che possono essere i rischi dati dall’adozione di atteggiamenti negativi, gli stessi che provocano disagio, umiliazione e dolore psicologico.

È opportuno quindi riuscire a far comprendere ai ragazzi che quelli che apparentemente possono sembrare semplici scherzi in realtà sono tutt’altro.

Spesso i compagni di classe della vittima, pur essendo consapevoli, per una serie di svariate motivazioni, quali la paura di ritorsioni, la pigrizia, il divertimento, o peggio ancora una certa leggerezza rivolta alle possibili conseguenze, tendono ad assumere un atteggiamento silente o omertoso.

Le stesse vittime di cyberbullismo possono, quantomeno inizialmente, sottovalutare le conseguenze di ciò che accade, e questo finisce per promuovere un comportamento “normalizzato”, riducendo la percezione della gravità dell’atto.

Compito degli insegnanti è quello di incarnare la figura di “punto di riferimento” per i giovanissimi e gli adolescenti: gli studenti dovrebbero infatti rivolgersi ai docenti con fiducia per ricevere consigli o richiedere un aiuto in presenza di problematiche, che possono lasciare un segno indelebile nella loro esistenza.

Capita spesso, infatti, che gli stessi giovani evitino di chiedere supporto alla famiglia per vergogna, paura o timore di essere privati di smartphone e PC.

È dunque evidente come la figura dell’insegnante, consapevole del fenomeno del cyberbullismo, debba essere ben messa in evidenza, affinché gli studenti sappiano di poter contare sempre su un aiuto concreto in caso di necessità.

Il docente dovrà essere pertanto in grado di far comprendere che alcuni atteggiamenti adottati possono rivelarsi lesivi e persecutori, comportando reati perseguibili secondo la legge, proprio perché è spesso difficile valutare con chiarezza e consapevolezza cosa sia giusto e cosa no.

La scuola, per sua natura, ha una funzione educativa di notevole importanza per la formazione e la crescita umana dei futuri cittadini fondata sul riconoscimento dei diritti della persona, tra i quali la dignità, la libertà, il rispetto. Ogni sua azione educativa è volta al raggiungimento di un clima sereno che favorisca l’apprendimento e una serena convivenza scolastica. Pertanto, tra i suoi compiti primari vi è quello di prevenire e porre rimedio a manifestazioni che ostacolano i processi di sana convivenza con particolare riferimento a dinamiche di bullismo e cyberbullismo.

Art. 1 Regolamento

Il Regolamento intende offrire indicazioni chiare ed operative per raggiungere le azioni sopra indicate, considerando come principio fondamentale che tutti i soggetti (docenti, studenti, genitori e personale della scuola) sono interessati e chiamati come persone responsabili a operare per contrastare tale fenomeno.

Art. 2 Obiettivi e azioni

Poiché la scuola può e deve creare una cultura che protegga e sostenga una alleanza comune contro ogni forma di violenza e alla luce di quanto detto sopra, l’Istituto dovrebbe impegnarsi ad attivare una serie di azioni di carattere informativo e formativo per i docenti e gli studenti, di carattere preventivo e riparatorio a tutela ed educazione nei confronti degli studenti coinvolti sia nella posizione di vittima sia in quella di responsabili, di sostegno e collaborazione alle famiglie.

Art. 3 Azioni della scuola

- Coinvolgimento e formazione specifica del personale docente sul fenomeno, attraverso Corsi di Aggiornamento, diffusione di materiale didattico, partecipazione a Progetti di Prevenzione, per una gestione più sicura delle problematiche relative alla vittimizzazione, per acquisire maggiore competenza nella relazione educativa con gli altri protagonisti (bullo, sostenitori, spettatori passivi e coloro che difendono la vittima), con la classe e con le famiglie.
- L’Istituto nomina un referente per la Prevenzione e Contrasto al fenomeno, che coordinerà il team specializzato per la gestione dei casi in qualsiasi forma si manifesti; collaborerà con i servizi del territorio; curerà la relazione con la famiglia; progetterà attività informative e

formative rivolte agli studenti (privilegiando la modalità della peer education) e alle loro famiglie;

Per la procedura da seguire una volta che è avvenuto un presunto episodio di bullismo e vittimizzazione si prevedono 4 passi fondamentali:

La fase di prima segnalazione che può essere fatta da chiunque, studenti, genitori, docenti, personale della scuola, e secondo le modalità scelte dall'istituto, anche con versione cartacea o format on-line;

La fase di presa in carico (nel minor tempo possibile), di valutazione e dei colloqui di approfondimento con tutti gli attori coinvolti;

La fase di scelta dell'intervento e della gestione del caso : è il team a decidere la tipologia di intervento e a gestirlo, coinvolgendo a seconda dei casi e con modalità diverse, i docenti della classe, i protagonisti, la famiglia, enti esterni.

La fase di monitoraggio (a breve e lungo termine).

Sulla base delle informazioni raccolte, il Referente delinea il livello di priorità dell'intervento e su questa base definirà le azioni da intraprendere.

Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

Sanzioni disciplinari

Per quanto riguarda le eventuali sanzioni disciplinari e competenze di erogazione, da valutarsi caso per caso, si fa riferimento al Regolamento di disciplina delle studentesse e degli studenti, fatto salvo la loro applicazione nell'intento educativo e riparatorio e non solo punitivo.

Il Consiglio di Classe, il/la Dirigente Scolastico, analizzeranno i fatti e prenderanno le decisioni caso per caso;

In ogni caso, tenuto conto delle azioni intraprese, si deve:

- Comunicare ai genitori del bullo/cyberbullo i fatti con una convocazione formale, prima telefonica, poi anche scritta,;
- Scegliere l'azione da intraprendere per il bullo/cyberbullo, secondo la gravità del caso:
 - Sospensione del diritto a partecipare ad attività della scuola;
 - Sospensione da scuola;
- Forte invito al bullo/cyberbullo ad azioni positive, per es. lettera di scuse alla vittima ed alla sua famiglia ecc...
- Eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria, per attivare un procedimento penale, con eventuale querela di parte;
- Segnalazione, dove sia richiesto, come da art.2 della Legge 71/2017 al Garante dei dati personali;
- Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

RESPONSABILITA' DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE E FAMILIARI

1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- adotta e sostiene una politica scolastica che faciliti il riconoscimento del bullismo e del cyberbullismo e la loro riduzione attivando progetti di prevenzione e contrasto dei fenomeni;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- individua, attraverso il Collegio dei Docenti, un docente in qualità di Referente d'Istituto per la prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo;
- individua, attraverso il Collegio dei Docenti, un docente in qualità di Referente d'Istituto per la prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo;
- qualora venga a conoscenza di atti di bullismo/cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) informa tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

2. IL REFERENTE D'ISTITUTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO:

- coordina e promuove iniziative di informazione, di sensibilizzazione e di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo rivolte alle famiglie, agli studenti e al personale scolastico, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio attraverso progetti d'istituto, corsi di formazione, seminari, dibattiti, finalizzati all'educazione e all'uso consapevole della rete internet;
- promuove attività progettuali connesse all'utilizzo delle tecnologie informatiche, aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet, il "Safer Internet Day";
- aggiorna il Regolamento d'Istituto e il Patto Educativo di Corresponsabilità, integrando specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e a relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste dal Regolamento d'Istituto nei casi di cyberbullismo e navigazione online a rischio, e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti.

3. IL CONSIGLIO D'ISTITUTO:

- approva e adotta il Regolamento per la prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo;
- qualora a scuola si verificano azioni di bullismo e/o casi di diffusione a terzi di foto/audio/video in violazione delle norme sulla privacy, si pronuncia - previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente - sulle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni.

4. IL COLLEGIO DEI DOCENTI:

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno del bullismo e cyberbullismo;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di Cittadinanza digitale e di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- progetta azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una Cittadinanza digitale consapevole;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, in particolare quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola.

5. IL DOCENTE:

- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe, promuovendo l'integrazione, la cooperazione e l'aiuto tra pari;
- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza di valori di convivenza civile quali: rispetto, uguaglianza e dignità;
- nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.
- intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza, nell'attività didattica, modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni;
- potenzia le abilità sociali nei bambini e/o nei ragazzi; o organizza attività, incontri, riunioni con alunni e genitori per segnalare e parlare insieme di eventuali situazioni di prepotenza che si possono verificare in classe o a scuola, per cercare insieme possibili soluzioni;
- informa gli alunni sui rischi presenti in Rete, senza demonizzarla, ma sollecitandone un utilizzo consapevole, in modo che Internet possa rimanere per i ragazzi una fonte di divertimento e apprendimento.

6. I GENITORI:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli; o vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto Educativo di Corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente; o conoscono le sanzioni previste da Regolamento d'Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo.

7. GLI ALUNNI:

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;

- imparano le regole basilari per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (e-mail, sms, mms) che inviano;
- non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche e sempre previo consenso del docente. La divulgazione del materiale eventualmente acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e, comunque, nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- durante le lezioni o le attività didattiche il cellulare deve essere spento; non devono essere usati cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;
- sono tenuti a rispettare il Regolamento d'Istituto e le relative sanzioni disciplinari.

MONITORAGGIO

La scuola si pone l'obiettivo di monitorare e valutare l'eventuale cambiamento a seguito di casi di bullismo/cyberbullismo e interventi della scuola. Si verifica se qualcosa è cambiato, cioè se la vittima ha percepito di non essere più vittima oppure se il bullo/bulli hanno modificato i loro atteggiamenti.

CONCLUSIONI

La scuola ha il dovere di intervenire a fronte di atti di prevaricazione e bullismo con interventi mirati e strategici che nascono, prima di tutto, dalla prevenzione. Per questa ragione è essenziale considerare l'importanza di percorsi volti a informare e a formare.

Per avere successo, la strategia antibullismo deve svilupparsi in un contesto di valori condivisi tra insegnanti, studenti e famiglie. Il recupero dei "bulli" può avvenire solo attraverso l'intervento educativo sinergico delle agenzie preposte alla loro educazione e, quindi, famiglia, scuola, istituzioni.



ALLEGATO AL REGOLAMENTO BULLISMO E CYBERBULLISMO

Prima segnalazione dei casi di (presunto) bullismo e vittimizzazione

Nome di chi compila la segnalazione:

Data:

Scuola:

1. La persona che ha segnalato il caso di presunto bullismo è:

- La vittima
- Un compagno della vittima, nome
- Madre/ Padre/Tutore della vittima, nome
- Insegnante, nome
- Altri:

2. Vittima Classe

Altre vittime Classe

Altre vittime Classe

3. Bullo o i bulli (o presunti):

Nome Classe

Nome Classe

Nome Classe

4. Descrizione breve del problema presentato. Dare esempi concreti degli episodi di prepotenza.

.....

.....

5. Quante volte sono successi gli episodi?

.....

.....